



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"E. DONADONI" DI SARNICO

Via P.A. Faccanoni, 13 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446

Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160

E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(adeguamenti al D.P.R. n. 134/2025)

Approvato con delibera n. 47 del Consiglio di Istituto del 12/11/2025

Firmato digitalmente da MARCO INDELLICATI

Art. 1

Premessa

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. È di fondamentale importanza, però, che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità, per individuare nuove forme di "alleanza educativa".
2. Compito dei genitori è condividere la proposta formativa della scuola e aiutare i docenti nella sua realizzazione, fermo restando che in primis spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).
3. Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle e condividerle è occasione di incontro e di dialogo tra allievi, docenti, Dirigente scolastico. Rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica.

Art. 2

Principi e finalità

1. Il Regolamento di istituto¹ individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano triennale dell'offerta formativa.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito e aver avuto la possibilità di motivare le ragioni del proprio comportamento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

¹ Riferimenti normativi: "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; "Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche", D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; "Patto di corresponsabilità", D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 art. 3; "Regolamento disciplinare", nota ministeriale 31 luglio 2008, prot. n. 3602; D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134.

5. I provvedimenti disciplinari sono sempre temporanei, ~~tempestivi~~, proporzionati all'infrazione; ispirati al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno.
6. Le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 3

Disposizioni disciplinari

1. Si considera mancanza disciplinare il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti:
 - a. frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio a casa e a scuola senza turbare l'andamento delle lezioni;
 - b. comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche, compresi uscite didattiche e viaggi d'istruzione;
 - c. utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici e degli arredi, per non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - d. rispetto e cura dell'ambiente scolastico, inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola.
2. Si configurano come **violazioni lievi**:
 - a. presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi;
 - b. disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell'aula o nell'edificio ecc.);
 - c. assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre all'interno dell'edificio scolastico ecc.);
 - d. rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
 - e. portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche;
 - f. non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni.

Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità:

- richiamo orale;
- richiamo comunicato alla famiglia tramite registro elettronico e/o diario scolastico (per infrazioni relative al comportamento, alla mancanza di compiti e di materiali);

- nota disciplinare (per infrazioni reiterate o più gravi) comunicata alla famiglia tramite registro elettronico e/o diario scolastico;
- convocazione della famiglia per un colloquio.

3. Si configurano come **violazioni gravi**:

- a. presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico;
- b. assentarsi frequentemente dalle lezioni;
- c. esprimersi in modo volgare e non adeguato al contesto scolastico;
- d. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e. assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni che possono causare conseguenze anche gravi (come spingere i compagni);
- f. danneggiare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;
- g. raccogliere e diffondere per negligenza testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete;
- h. non rispettare il regolamento mensa durante la refezione;
- i. portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi;
- j. contraffare documenti (falsificazione di firme, voti, assenze ecc.);
- k. sottrarre beni o materiali scolastici (libri, oggetti di cancelleria ecc.);
- l. utilizzare il telefono cellulare;
- m. utilizzare dispositivi elettronici durante l'orario scolastico in modo difforme da quanto previsto dal regolamento specifico.

Le mancanze gravi sono sanzionate con nota disciplinare comunicata alla famiglia tramite registro elettronico e/o diario scolastico;

Solo per la scuola Secondaria di primo grado, la nota disciplinare può essere accompagnata dai provvedimenti di seguito indicati:

- richiesta allo studente, come lavoro personale, di leggere e riassumere un testo, di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di ed. civica e/o la realizzazione di un elaborato da presentare alla classe.
- Allontanamento dalle lezioni per un periodo di uno o due giorni, durante il quale l'alunno svolgerà attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, i contenuti delle attività da svolgersi presso l'istituzione scolastica, individuando i docenti incaricati di realizzare tali attività.

La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa condivisione con i genitori, dal Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

4. Si configurano come **violazioni gravissime**:

- a. compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona;
- b. compiere atti riconducibili a forme di bullismo e/o di cyberbullismo (tra cui raccogliere e diffondere deliberatamente testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione);
- c. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola e compiere atti di vandalismo su cose;
- d. non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale ecc.);
- e. fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi;

Solo per la scuola Secondaria di primo grado le violazioni gravissime sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati:

- Allontanamento dalle lezioni per un periodo da tre a quindici giorni, svolgendo attività di cittadinanza attiva e solidale presso la Scuola, a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, le attività di cittadinanza attiva e solidale da proporre allo studente, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, da svolgersi presso l'istituzione scolastica con docenti incaricati, dovranno perseguire finalità educative per il recupero dello studente e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

In base al numero di giorni di allontanamento stabilito, le attività proposte potranno includere il riordino di materiali, attrezzature e sussidi presenti negli ambienti scolastici e/o l'affiancamento e supporto agli alunni in situazione di fragilità. In caso di comportamenti particolarmente problematici potrà essere attivato il supporto psicopedagogico di Istituto.

La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa condivisione con i genitori, dal Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, durante i quali la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Quest'ultima sanzione è adottata dal Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di Classe, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori (salvo casi particolarmente gravi previsti dall'art. 4 commi 9sgg del DPR 249/98 e smi). La suddetta sanzione è adottata se sono stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della

persona umana oppure se vi è una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

5. Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili. Ferma restando la prevalenza della responsabilità personale, considerati gli aspetti educativi legati alla convivenza nella comunità scolastica, qualora non fosse possibile accertare l'autore del danno, la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità interessata, a seconda della tipologia del danno.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo precedente è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto tra comportamento irregolare e sanzione.
2. Va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno da parte del Dirigente scolastico o suo delegato, per le sanzioni che comportano:
 - a. l'allontanamento dalle lezioni da uno a 15 gg. e che devono essere comminate dal Consiglio di classe;
 - b. l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg. o fino al termine delle lezioni, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi e che devono essere comminate dal Consiglio di Istituto.
3. Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.
4. L'alunno e i suoi genitori hanno il diritto di essere ascoltati dal Dirigente scolastico o suo delegato, eventualmente coadiuvato dal coordinatore e da altri docenti di classe.
5. Il Dirigente scolastico o suo delegato, può condividere con i genitori le linee comportamentali da tenere verso l'alunno al fine di attivare un'azione educativa coerente tra scuola e famiglia.
6. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
7. A seguito dell'audizione, può seguire:
 - a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne dà comunicazione agli interessati;

- b. la proposta al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale

1. L'Organo collegiale è convocato entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio.
Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.
2. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
3. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6

Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di garanzia interno alla scuola.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di interclasse, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto è ammesso ricorso, entro 7 gg. dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI

Art. 7

Uso dei dispositivi mobili nella scuola

Il presente regolamento² si applica principalmente alle scuole secondarie di primo grado dell'istituto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie.

Art. 8

Uso dello smartphone come cellulare

1. Per quanto riguarda l'uso dello smartphone per chiamate, sms, messaggistica in genere, si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa).
2. Per la Scuola Secondaria di primo grado, durante le uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito unicamente per comunicare con le famiglie in momenti specifici della giornata e comunque al di fuori dei momenti dedicati all'aspetto didattico dell'uscita:
 - nel viaggio di rientro nelle visite di un giorno;
 - nei viaggi di più giorni alla sera.
3. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.
4. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa e secondo la normativa vigente.

Art. 9

Uso dei dispositivi digitali nella didattica

1. L'uso del tablet è consentito con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità stabilite dall'insegnante.

² Il presente regolamento recepisce le direttive della nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024 (Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S.2024-2025) e della C.M. n. 3392 del 16 giugno 2025 riguarda la Secondaria di II grado (Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione).

2. All'inizio dell'anno scolastico, sarà fornita alle famiglie l'informativa privacy sull'utilizzo di "Google workspace for Education" contenente le informazioni per l'utilizzo di strumenti software forniti da Google per la produttività didattica in accordo con le linee guida del Piano Nazionale Scuola Digitale, dei servizi aggiuntivi di Google e di terze parti.
3. Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.
4. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi o installazione di applicazioni non didattiche).

Art. 10

Disposizioni disciplinari nella scuola

1. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, sarà sanzionato secondo la tabella sotto riportata. Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni d'uso, sia individuali che collettive, sempre con l'intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l'intera classe).

<i>manca</i> za	<i>f</i> reque	<i>prov</i> vedimento	<i>org</i> ano competente
Cellulare acceso per qualsiasi uso	1 o 2 volte	Richiamo verbale e comunicazione alla famiglia	Docente
	Uso reiterato	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni	Consiglio di Classe
Utilizzo del tablet durante le verifiche scritte, ove non previsto	Ritiro e annullamento della verifica. Nota sul registro online e cartaceo		Docente
Riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente	Nota sul registro online e cartaceo		Docente

Diffusione in modo non autorizzato immagini/video/audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso del docente. L'acquisizione senza permesso costituisce aggravante.	Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione della famiglia. Eventuale provvedimento disciplinare, a seconda della gravità. Eventuale denuncia agli organi di polizia.	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
--	--	--

2. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

L'Istituto, con delibera n. 40 del Collegio dei Docenti del 15/05/2025 e con delibera n. 23 del Consiglio d'Istituto del 28/05/2025, ha adottato un apposito *Protocollo di gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo* al quale si rimanda per la consultazione.

